

ALLEGATO "A" ALL'ATTO IN DATA 24/6/2003 N. 42200/7757 DI REP.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "LA CENTRALINA - ONLUS"

DENOMINAZIONE

1) E' costituita ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 266, (Legge quadro sul volontariato) e successive integrazioni l'associazione di volontariato denominata:

"LA CENTRALINA

Organizzazione non lucrativa di utilità sociale"

o in breve

"LA CENTRALINA - ONLUS".

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 10 e seguenti del D. Lgs. 460/1997 l'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale fine verrà inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L'Associazione si ispira ai principi della normativa sul volontariato ed in particolare ai principi della assenza di fini di lucro, della democraticità della struttura, della elettività e gratuità delle cariche associative, della gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti.

SEDE

2) L'associazione ha sede in Civo, località S. Bello, presso l'ex Centralina elettrica di proprietà del Comune di Morbegno.

#### DURATA

3) L'associazione ha durata di trent'anni dall'atto della costituzione, e cioè dal 12 marzo 1991, e sarà automaticamente prorogata di altri trent'anni e così via se l'assemblea non ne delibera lo scioglimento almeno un anno prima della scadenza di ogni termine.

#### SCOPO

4) L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro e si prefigge i seguenti scopi:

- a) arginare il fenomeno dell'emarginazione, della tossicodipendenza, dell'alcooldipendenza e dello svantaggio psichico in generale mediante la partecipazione attiva della popolazione, aggregando un volontariato efficace e sensibile e sviluppando attività ergonomiche semplici e motivanti;
- b) creare sia un centro di solidarietà sia comunità residenziali sia centri diurni idonei al reinserimento lavorativo delle persone assistite e la rieducazione all'auto stima dei soggetti in difficoltà, promuovendo, ove occorra, la costituzione di strutture autonome su basi cooperativistiche;
- c) offrire stimoli culturali, motivi di aggregazione, valori di senso civico rivisitando le tradizioni locali e rispettando l'ambiente naturale nel quale si sono sviluppate;
- d) collaborare con Organismi, Associazioni ed Enti pubblici e privati aventi rilevanza educativa;

- e) instaurare rapporti con le strutture pubbliche tramite convenzioni con le stesse che assicurino e garantiscano la durata e l'efficacia dei servizi sociali che l'Associazione si propone di promuovere;
- f) tenere i contatti con i genitori, i familiari, i tutori o gli affidatari dei soggetti, specie se minori, assistiti o candidati a divenirlo;
- g) realizzare progetti educativi in grado di consentire la ricerca e la riacquisizione dell'equilibrio personale di ogni assistito, aiutandolo a riscoprire le sue doti e farne strumento di socializzazione;
- h) riscoprire, anche nelle condizioni più difficili, la dignità di ogni persona umana, consolidando gradualmente la ricostruzione della personalità, dell'originalità e della rilevanza della sua presenza nella società;
- i) porre in essere la rete di comunicazioni sociali, specie nelle famiglie e nelle strutture di aggregazione giovanile, quali scuole e luoghi di sport e di tempo libero, idonea a realizzare un clima esteso e radicato di efficace prevenzione a fenomeni di dissoluzione sociale quali droga, alcool e disagi psichici;
- l) costituire il coordinamento attivo con le altre organizzazioni esistenti sul territorio operanti nel settore in modo da formulare progetti comuni a realizzare attività complementari e sinergiche.

L'associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate con eccezione per quanto ad esse connesso, e comunque in via non prevalente e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'articolo 10 comma 5 del D. L.gs. 460/1997.

5) L'associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni.

6) L'associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

SOCI - CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE

7) Sono soci dell'associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal Comitato Direttivo in quanto condividono gli scopi dell'associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento.

Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Comitato Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo.

Le eventuali prestazioni fornite dagli aderenti alla Associazione sono gratuite e non possono in alcun modo essere retribuite o compensate.

8) L'ammissione all'associazione non può essere effettuata

per un periodo temporaneo.

Tuttavia è in facoltà di ciascun associato recedere dall'associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'associazione.

Le quote sono intrasferibili.

9) L'esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 codice civile, è deliberata dalla Assemblea.

I soci recedenti od esclusi e che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

L'Assemblea potrà inoltre deliberare l'esclusione del socio che non provveda al versamento della quota annuale stabilita dal Comitato Direttivo ai sensi dell'art. 7.

#### PATRIMONIO

10) Il fondo di dotazione indisponibile dell'Associazione è fissato in euro 52.000,00, ed alla data di adozione del presente statuto (24 giugno 2003) è costituito da disponibilità bancaria giacente su conto corrente aperto presso la filiale di Morbegno della Banca Intesa S.p.A..

Ferma restando l'indisponibilità di tale fondo l'Associazione potrà fare uso per il perseguimento dei propri scopi statutari:

- dei contributi degli aderenti;
- dei contributi di privati;

- dei contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- dei contributi di organismi internazionali;
- di donazioni e lasciti testamentari;
- di rimborsi derivanti da convenzioni;
- di altre sopravvenienze attive di diversa natura;
- di ogni altra entrata finanziaria comunque determinata.

#### ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

11) Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Comitato Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

#### ASSEMBLEA

12) L'Assemblea è costituita da tutti i soci di cui all'art. 7 ed è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Comitato Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Comitato Direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un decimo degli associati.

All'Assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:

- la relazione del Comitato Direttivo sull'andamento dell'associazione;
- il rendiconto dell'esercizio sociale.

L'Assemblea delibera inoltre in merito:

- alla nomina del Comitato Direttivo;
- alla nomina del Collegio dei Revisori;
- ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno.

L'Assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione.

13) Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte mediante lettera spedita a ciascuno dei soci almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

14) Ogni socio ha diritto ad un voto, purché in regola con il pagamento della quota associativa.

Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio, purché non sia membro del Comitato Direttivo o del Collegio dei Revisori, conferendo ad esso delega scritta.

Nessun socio può rappresentare più di tre soci.

In prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci.

In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

#### COMITATO DIRETTIVO

15) L'associazione è amministrata da un Comitato Direttivo composto da cinque a nove membri, incluso il Presidente.

Il Comitato Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

16) Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due Consiglieri.

Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano d'età.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Comitato Direttivo può essere dichiarato decaduto dalla carica ed il Comitato Direttivo potrà provvedere, alla prima riunione successiva, in ordine al-

la sua sostituzione, in conformità al disposto dell'articolo 2386 codice civile.

Il Consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva assemblea.

17) Al Comitato Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente, ad uno o più dei suoi membri.

I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a membri del Comitato Direttivo solo congiuntamente.

In particolare il Comitato Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione, stabilisce l'ammontare della quota associativa annua, delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci, predispone il bilancio d'esercizio e la relazione annuale sull'esercizio della gestione.

#### PRESIDENTE

18) Il Comitato Direttivo nella prima riunione provvede a nominare tra i suoi membri il Presidente.

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'associazione in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali.

Il Presidente cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Comitato Direttivo.

Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti.

19) Il Presidente custodisce somme e valori dell'associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità.

Il Comitato Direttivo dovrà tenere un libro cassa, un libro verbali assemblee, un libro verbali Comitato Direttivo ed un libro soci, vidimati, delegando tali compiti ad uno dei suoi membri.

#### ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

20) L'esercizio sociale ha inizio l'1 gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Comitato Direttivo deve tempestivamente predisporre il bilancio o rendiconto annuale dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, in conformità a quanto previsto al riguardo dal D. L.gs. 460/1997.

La bozza di rendiconto o di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

E' fatto divieto all'associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, ri-

serve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge e comunque nel rispetto dell'articolo 10 comma 6 D. L.gs. 460/1997.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

#### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

21) L'associazione si scioglie per delibera dell'assemblea e per le altre cause di legge.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo.

I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo.

#### COLLEGIO DEI REVISORI

22) Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi, di cui almeno uno iscritto al Registro dei Revisori Contabili, e due supplenti, eletti, anche tra non soci, dall'assemblea, la quale designa anche il Presidente, il quale dovrà essere scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni di controllo e vigilanza sulle attività dell'associazione e ne riferisce all'assemblea; a tal fine tutti i membri del Collegio dei Revisori potranno avere visione e chiedere copia di tutta la documentazione dell'Associazione.

NORME APPLICABILI

23) Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del Libro 1°, Titolo II del Codice Civile, nonché quelle previste dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

F.TO VINCENZO ACQUISTAPACE

F.TO GIULIO VITALI